



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO ALLA CONVENZIONE MULTILATERALE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO 2010 E RELATIVE RISERVE E "ALLEGATO A"**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

mi pregio presentare la Convenzione Multilaterale di Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale come modificata dal Protocollo 2010, entrato in vigore il 1° giugno 2011 e firmato da San Marino il 21 novembre 2013 e relative riserve e "Allegato A" .

La Convenzione, sviluppata congiuntamente dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa nel 1988 e recentemente modificata dal relativo Protocollo, è lo strumento multilaterale più completo, disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale ai fini della lotta all'evasione e all'elusione fiscale; finalità quest'ultima divenuta una priorità assoluta per tutti i Paesi.

La Convenzione è stata emendata per rispondere alla richiesta del G20, in occasione del suo Vertice di Londra nell'aprile 2009, di allinearla agli standard internazionali in materia di scambio di informazioni su richiesta e di aprirla a tutti i Paesi. Da allora il G20 ha costantemente incoraggiato i Paesi a procedere alla firma.

Attualmente sono oltre 85 le giurisdizioni che l' hanno firmata; si tratta di un'ampia gamma di Paesi, tra cui quelli rientranti nel G20, i c.d. "BRICS" (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), i membri dell'OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di Paesi in via di sviluppo.

Il Governo della Repubblica di San Marino è da anni impegnato nella sottoscrizione di accordi per lo cooperazione fiscale, siano essi accordi per evitare le doppie imposizioni, siano essi accordi per lo scambio di informazioni fiscali e intende proseguire nel percorso avviato nella nuova forma prevista dalle recenti evoluzioni internazionali, che individua non più solo forme di cooperazione su base bilaterale, bensì su scala multilaterale.

Pertanto, con Delibera del 28 ottobre 2013 n. 18, il Congresso di Stato ha autorizzato la firma della presente Convenzione, da apporsi in occasione del Global Forum sulla Trasparenza e sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale OCSE, tenutosi a Jakarta nel novembre 2013.

La Convenzione di Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale, aggiornata con il relativo Protocollo di modifica, facilita la cooperazione internazionale per un miglior funzionamento delle leggi fiscali interne, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le forme possibili di cooperazione amministrativa fra gli Stati nell'accertamento e nella riscossione delle imposte. Tale cooperazione va dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

La Convenzione ha assunto sempre maggiore importanza dopo che il G20 ha richiesto che lo scambio automatico diventasse il nuovo standard internazionale di scambio delle informazioni fiscali e il successivo sviluppo dello Standard per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Considerato che la Convenzione fornisce lo strumento ideale per attuare rapidamente lo scambio automatico, le Autorità Competenti di 54 giurisdizioni, tra le quali San Marino, hanno firmato un accordo multilaterale ai sensi dell'Articolo 6 della Convenzione, che prevede detto scambio automatico di informazioni. L'accordo tra Autorità Competenti attua lo Standard per lo scambio automatico, specificando nel dettaglio quali informazioni verranno scambiate e quando. Mentre l'accordo è multilaterale, gli scambi effettivi si basano su intese bilaterali.

La Convenzione, ed in particolare la disposizione sullo scambio automatico, rappresenta la base giuridica per consentire l'implementazione degli impegni assunti a livello internazionale con la firma dell'Accordo Multilaterale fra le Autorità Competenti in Materia di Scambio Automatico delle Informazioni Finanziarie.

In riferimento all'articolato della Convenzione si evidenzia in particolare:

nel Capitolo I – Campo di applicazione della Convenzione - l'art. 1 (Oggetto della Convenzione e persone considerate) in cui si determinano le forme di assistenza amministrativa che includono sia lo scambio di informazioni, comprese le verifiche fiscali simultanee e la partecipazione a verifiche fiscali all'estero, sia la riscossione dei crediti tributari, compresi i provvedimenti cautelari, sia la notifica di documenti; l'art. 2 (Imposte considerate) in cui si determinano le categorie di imposte.

Nel Capitolo III - Forme di assistenza – si disciplina l'ampio spettro di forme di assistenza che prevedono, lo scambio di informazioni su richiesta (art. 5), lo scambio automatico di informazioni (art. 6), scambio spontaneo di informazioni (art. 7), le verifiche fiscali simultanee (art. 8.), nonché le verifiche fiscali all'estero (art. 9).

In detto titolo vi è poi una sezione apposita per l'Assistenza al recupero (Sezione II), in particolare recupero dei crediti tributari (art. 11), Provvedimenti cautelari (art. 12).

La Notifica di documenti è inserita nella Sezione III dello stesso titolo, mentre una parte riguardante la confidenzialità e l'uso delle informazioni è compresa nell'art. 22 (Segretezza) del Capitolo IV - Disposizioni comuni a tutte le forme di assistenza.

In base al disposto contenuto nell'art. 30 (Capitolo IV – Disposizioni finali) si è proceduto alla formulazione delle opportune riserve, la cui compilazione è stata eseguita dando massima estensione all'ambito applicativo del citato art. 30 e dunque apponendo riserve su tutti gli aspetti suscettibili di esser esclusi, seppur temporaneamente, dall'attività di assistenza accordata da San Marino ai sensi della Convenzione.

Considerata inoltre la necessità di compilare l'Annex A, da depositare contestualmente allo strumento di ratifica, si evidenzia che la scelta delle imposte da dichiarare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 2 è stata in parte desunta dai modelli DTA, attualmente in vigore per San Marino.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

In considerazione di quanto suesposto, nel sottolineare l'importante riposizionamento di San Marino avvenuto in questi anni ed il relativo riconoscimento da parte delle Organizzazioni Internazionali, ed in particolare dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa, mi pregio richiedere di voler prendere atto della Convenzione di Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale come modificata dal Protocollo 2010 e relative riserve e "Allegato A".